Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 162 del 15 luglio 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 luglio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 775.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Faraldo Carlo fu Vincenzo, in comune di Montalbano Jonico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Faraldo Carlo fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni, previste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 20 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Faraldo Carlo fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), della superficie di ettari 310.01.60, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 247.38.49, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e constituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 62.63.11.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 106. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

COMUNE DI MONTALBANO IONICO (Matera)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Faraldo Carlo fu Vincenzo a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2959)					
Andriace	51	91	—	Seminativo	III	11	25	34	2.588,28
Spineto	51	41	—	Id.	IV	32	84	05	4.269,27
Andriace	51	25	—	Id.	III	3	85	60	886,88
				Totali		47	94	99	7.744,43

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: col Demanio quotizzato di Pisticci;
Est: con terreni dello stesso proprietario;
Ovest: con piccole proprietà del foglio 51, particelle 22, 74, 75 e con parte dei terreni dello stesso proprietario;
Sud: con terreni dello stesso proprietario.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2959)					
Piano Groffolante	64	29	—	Pascolo cespugliato	II	76	31	95	4.960,77
Andriace	64	30	—	Seminativo	IV	1	43	69	186,80
Id.	64	31	—	Id.	IV	1	94	96	253,45
Groffolante	64	33	—	Id.	IV	8	69	62	1.130,50
Id.	64	34	—	Id.	IV	4	68	69	609,30
Pezza dei Tamerici	64	42	—	Pascolo arborato	II	7	92	03	792,03
Piano Groffolante	64	43	—	Seminativo	III	11	02	13	2.534,90
Tremetiti	64	51	—	Frutteto	III	1	45	25	1.125,69
Id.	64	52	—	Seminativo	III	0	76	81	176,66
Id.	64	47	—	Id.	III	8	24	10	1.895,43
Cugno delle Giumente	64	46	—	Uliveto	III	13	64	46	6.822,30
Piano Groffolante	64	71	—	Seminativo	III	3	52	80	811,44
Id.	64	72	—	Id.	III	2	44	40	562,12
Id.	64	73	—	Id.	IV	3	80	00	494 —
Tremetiti	64	65	—	Id.	III	6	04	20	1.389,65
				Totali		151	95	09	23.745,04

I sopradescritti terreni confinano:
Nord, est ed *ovest* con terreni dello stesso proprietario;
Sud: col Demanio del comune di Montalbano Ionio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Num.ro di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 2959)					
Andriace	64	4	—	Frutteto	II	8	79	32	10.112,18
Id.	64	6	—	Agrumeto	II	0	34	32	926,64
Id.	64	19	—	Seminativo	IV	15	15	40	1.970,02
Id.	64	20	—	Id.	II	20	29	21	7.305,16
Pezza di Tamerici	64	36	—	Id.	II	2	90	16	1.044,55
				Totali		47	48	41	21.358,55

I terreni sopraindicati confinano:
Nord: col Demanio quotizzato del comune di Montalbano Ionico;
Ovest: con terreni dello stesso proprietario;
Est. con terreni dello stesso proprietario;
Sud: con terreni dello stesso proprietario.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.348.645,90 (duemilionitrecentoquarantottomilasiccntoquarantacinque e cent. 90) per il 1° corpo; L. 7.459.196,20 (settemilioniquattrocentocinquantanovemilacentonovantasei e cent. 20) per il 2° corpo; L. 6.632.326,40 (seimilioniseicentotrentaduemilatrecentoventisei e cent. 40) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	47	94	99	7.744,43
2° Corpo	151	95	09	23.745,04
3° Corpo.	47	48	41	21.358,55
In complesso	247	38	49	52.848,02

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 16.440.168,50 (sedicimilioniquattrocentoquarantamilacentosessantotto e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Faraldo Carlo fu Vincenzo, in comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2959)					
Tremetiti	64	62	—	Uliveto	II	13	88	07	10.063,50
Id.	64	61	—	Id.	II	6	20	70	4.500,08
Id.	64	57	—	Id.	IV	3	12	43	843,57
Id.	64	59	—	Id.	IV	2	78	99	753,27
Id.	64	63	—	Pascolo cespugliato	III	1	92	42	76,96
				Totali		27	92	61	16.237,38

I sopradescritti terreni confinano:
Nord ed *est*: con terreni della stessa proprietà;
Sud: col Demanio comunale di Montalbano Jonico.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2959)					
Pezza dei tamerici	64	36	—	Seminativo	II	18	42	77	6.634 —
Id.	64	37	—	Pascolo cespugliato	III	0	74	61	29,85
Id.	64	38	—	Seminativo	IV	7	61	10	989,43
Id.	64	39	—	Uliveto	II	3	23	58	2.345,96
Id.	64	74	—	Pascolo cespugliato	III	4	68	44	187,38
				Totali		34	70	50	10.186,62

I sopradescritti terreni confinano:

Sud ed *ovest*: con terreni della stessa proprietà;

Est: con proprietà di Giulio Berlingieri.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	27	92	61	16.237,38
2° Corpo	34	70	50	10.186,62
In complesso	62	63	11	26.424 —

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 776.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Agnelli Giuseppe di Lorenzo e Oliva Maria fu Modesto, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Agnelli Giuseppe di Lorenzo e Oliva Maria fu Modesto, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Agnelli Giuseppe di Lorenzo e Oliva Maria fu Modesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 19.08.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte del l'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 37. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Agnelli Giuseppe di Lorenzo e Oliva Maria fu Modesto, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Num ro di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3066).					
Conga	141	5	a	Seminativo	II	19	08	13	5.724,40

Il terreno sopradescritto confina:

Est, sud e *ovest* con la stessa proprietà;
Nord con Fondazione Pia Maria-Grazia Barone.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.545.588 (unmilionecinquecentoquarantacinquemilacinquecentoottantotto), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 777.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Alicandri Ciufelli Concezio, Raffaello e Francesca fu Paolo, in comune di Apricena (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Alicandri Ciufelli Concezio, Raffaello e Francesca fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Apricena (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Alicandri Ciufelli Concezio, Raffaello e Francesca fu Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Apricena (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 83.76.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 103. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Alicandri Ciufelli Concezio, Raffaello e Francesca fu Paolo, in comune di Apricena (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 3054*).					
Ciufelli	73	10	—	Seminativo	II	79	15	00	34.034,50

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con la strada comunale Apricena-Stazione San Marco in Lamis;
Est: con Napoletano Nicola di Bonifacio;
Sud: con la strada vicinale Apricena-Manfredonia;
Ovest: con Paolicelli Vincenzo-Pasquale fu Pasquale.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 3054*).					
Ciufelli	73	18	—	Seminativo	II	4	61	47	1.984,33

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con la strada comunale San Marco in Lamis;
Est: con la proprietà degli stessi;
Sud: con la strada comunale Apricena-Stazione San Marco in Lamis.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo L. 8.848.970 (ottomilioniottocentoquarantottomilanovecentosettanta); per il 2° corpo L. 515.925,80 (cinquecentoquindicimilanovecentoventicinque e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	79	15	00	34.034,50
2° Corpo . .	4	61	47	1.984,33
In complesso . .	83	76	47	36.018,83

Indennità totale di espropriazione offerta L. 9.364.895,80 (novemilionitrecentosessantaquattromilaottocentonovantacinque e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 778.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Berlingieri Lucia di Alfredo, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Berlingieri Lucia di Alfredo, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia),

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Berlingieri Lucia di Alfredo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 54.71.69, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 38. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Berlingieri Lucia di Alfredo, in comune di Foggia, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 1509*).									
Santa Cecilia	140	4	—	Seminativo	III	54	71	69	16.962,24

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con Berlingieri Maria di Alfredo;
Nord-ovest: con strada provinciale Traversa Barone-Troia Giardinetto e con Berlingieri Maria di Alfredo;
Est: con la stessa proprietà;
Sud-ovest: con i limiti del comune di Troia.

Indennità di espropriazione offerta L. 4.579.804,80 (quattromilionicinquecentosettantanovemilaottocentoquattro e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 779.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Buccino Ettore fu Federico, in comune di Torremaggiore (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Buccino Ettore fu Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Buccino Ettore fu Federico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 135.09.91, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 39. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Buccino Ettore fu Federico, in comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 389).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Salvatore Vecchio	10	33	—	Pascolo	III	7	30	44	876,53
Id.	10	30	—	Id.	III	3	88	27	465,92
Id.	10	27	—	Id.	III	4	98	68	598,42
Id.	10	26	—	Id.	III	3	00	71	360,85
Salvatore Nuovo	10	11	—	Incolto produttivo	unica	43	08	80	904,85
Salvatore Vecchio	10	34	—	Seminativo	I	15	96	41	8.780,26
Salvatore Nuovo	10	3	—	Pascolo	III	6	88	33	826 —
Salvatore Vecchio	10	19	—	Incolto produttivo	unica	0	64	38	13,52
Id.	10	20	—	Id.	unica	1	58	95	33,38
Id.	10	25	—	Id.	unica	2	43	09	51,05

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue CORPO UNICO					
Salvatore Vecchio	10	9	—	Seminativo	I	11	30	27	6.216,48
Id.	10	4	b	Id.	I	0	76	55	421,03
Id.	10	32	—	Id.	I	1	44	05	792,28
Id.	10	31	—	Pascolo cespugliato	I	5	82	12	1.397,09
Id.	10	28	—	Seminativo	I	7	67	03	4.218,66
Id.	10	24	—	Id.	I	7	74	29	4.258,60
Id.	10	29	—	Pascolo cespugliato	I	1	19	10	285,84
Id.	10	18	—	Seminativo	I	3	75	80	2.066,90
Id.	10	23	—	Pascolo cespugliato	I	1	59	76	383,42
Id.	10	21	—	Id.	I	4	02	88	966,91
				Totali		135	09	91	33.917,99

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col fiume Fortore;
Est: con proprietà dello stesso Buccino Ettore;
Sud: con proprietà dello stesso Buccino Ettore.

Indennità di espropriazione offerta L. 8.537.437,05 (ottomilionicinquecentotrentasettemilaquattrocentotrentasette e cent. 5), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 780.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Calcagno Francesca fu Emanuele, in comune di Deliceto (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Calcagno Francesca fu Emanuele, per i terreni ricadenti nel comune di Deliceto (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Calcagno Francesca fu Emanuele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Deliceto (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 49.09.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 104. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Calcagno Francesca fu Emanuele, in comune di Deliceto (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4793*).					
Risega	4	62	—	Seminativo	III	49	09	20	14.236,69

Il terreno sopradescritto confina
- *Nord*: con la strada vicinale delle quote di Varivotta;
Est: con la stessa proprietaria;
Sud: con la strada vicinale della Torretta;
Ovest: con Racioppa Antonio, Pasquale Alfonso, ecc.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.843.906,30 (tremilioniottocentoquarantatremilanovecentosei e centesimi 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 781.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Calcagno Maria Laura fu Emanuele, in comune di Deliceto (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Calcagno Maria Laura fu Emanuele, per i terreni ricadenti nel comune di Deliceto (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. .

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Calcagno Maria Laura fu Emanuele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Deliceto (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 48.48.74, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 40. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Calcagno Maria-Laura fu Emanuele, in comune di Deliceto (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4794*).					
Serre di Castro	4	4	—	Seminativo	III	24	26	41	7.036,59
Pozzo del Salice	4	31	—	Id.	III	23	36	13	6.774,78
Serre di Castro	4	7	—	Pascolo	II	0	85	56	85,56
Id.	4	8	—	Fabbricato rurale	—	0	00	64	—
				Totali		48	48	74	13.896,93

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Ambrosio Luigi e con la stessa Calcagno Maria-Laura;
Est: con la stessa proprietaria;
Sud: con quote demaniali;
Ovest: con Bizzarro Benvenuto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.752.598,90 (tremilionisettecentocinquantaduemilacinquecentonovantotto e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 782.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania *Sezione speciale* per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Chirò Maria-Amelia-Battistina fu Michele, in comune di San Nicandro Garganico (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Chirò Maria-Amelia-Battistina fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di San Nicandro Garganico (provincia di Foggia);

Considerato che la summominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Chirò Maria-Amelia-Battistina fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di San Nicandro Garganico (provincia di Foggia), della superficie di ettari 166.19.01, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 103.01.12, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 63,17.89.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazioe offerta, nonchè quello nienzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 105. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Chirò Maria-Amelia-Battistina fu Michele, in comune di San Nicandro Garganico (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 3211*).					
Chiaromonte	24	57	—	Uliveto	I	2	01	60	2.520 —

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con la strada comunale Santannega;
Sud-est: con Piccirella Antonietta fu Alfonso;
Sud-ovest: con la strada vicinale della Signora;
Nord-ovest: con di Maio Martino ed Emanuele fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 3211*).					
Chiaromonte	24	68	—	Uliveto	I	33	76	48	42.206 —
Id.	24	64	—	Pascolo arborato	unica	16	42	62	1.724,75
Id.	24	65	—	Uliveto	I	0	85	20	1.065 —
Id.	24	67	—	Pascolo	I	1	43	20	143,20
Id.	24	12	—	Fabbricato rurale	—	0	06	64	—
Id.	24	13	—	Uliveto	I	17	34	77	21.684,60
Id.	24	18	—	Pascolo	II	3	64	72	237,07
Id.	24	17	—	Fabbricato rurale	—	0	18	80	—
Id.	24	66	—	Pascolo arborato	unica	5	71	81	600,40
Id.	24	14	—	Seminativo	III	10	08	42	3.025,26
				Totali		89	52	66	70.686,28

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con la strada vicinale Carcona e con Potenza Matteo fu Antonio;
Sud: con De Nunzio Vittoria ed altri fu Francesco Paolo;
Sud-ovest: con la strada vicinale Santannega;
Ovest: con Zaccagnino Angela fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n. 3211*).					
Mezzano	18	16	—	Seminativo	III	8	45	58	2.536,74
Malva	18	46	—	Id.	III	3	01	28	903,84
				Totali		11	46	86	3.440,58

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada comunale Lesina-Rodi Garganico;
Est: con proprietà della stessa;
Sud: con la strada vicinale Malva;
Ovest: con la strada vicinale Malva.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 667.800 (seicentosessantasettemilaottocento) per il 1° corpo; L. 18.818.165,50 (diciottomilioniottocentodiciottomilacentosessantacinque e cent. 50) per il 2° corpo; L. 791.333,40 (settecentonovantunomilatrecentotrentatre e cent. 40) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	2	01	60	2.520 —
2° Corpo	89	52	66	70.686,28
3° Corpo	11	46	86	3.440,53
In complesso	103	01	12	76.646,86

Indennità totale di espropriazione offerta L. 20.277.298,90 (ventimilioniduecentosettantasettemiladuecentonovantotto e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 18.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Chirò Maria-Amelia-Battistina fu Michele, in comune di San Nicandro Garganico (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 3211*).					
Mezzano	18	10	—	Seminativo	I	23	72	25	12.454,34

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con proprietà di De Luca Nicola ed altri;
Est: con strada vicinale Vallone;
Sud: con strada comunale Lesina-Rodi Garganico.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 3211).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Mezzano	18	17	—	Seminativo	I	9	43	84	4.955,16
Malva	18	45	—	Id.	II	7	05	74	2.822,96
				Totali		16	49	58	7.778,12

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la strada comunale Lesina-Rodi Garganico;

Est col torrente Vallone e con Parlato Vincenzo di Michele ed altri;

Ovest: con la rimanente proprietà della stessa.

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 3211).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Mezzano	18	12	—	Seminativo	I	14	63	42	7.682,95
Id.	24	13	—	Uliveto	I	8	32	64	10.408,02
				Totali		22	96	06	18.090,97

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la strada comunale Lesina-Rodi Garganico;

Est: con proprietà di Parlato Michele e con proprietà della stessa;

Sud e *ovest*: con proprietà della stessa.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	23	72	25	12.454,34
2° Corpo	16	49	58	7.778,12
3° Corpo	22	96	06	18.090,97
In complesso	63	17	89	38.323,43

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 783.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Cimadomo Ettore fu Michele, in comune di Corato (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cimadomo Ettore fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Corato (provincia di Bari);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cimadomo Ettore fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Corato (provincia di Bari), per una superficie di ettari 274.20.56, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *Il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 41. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cimadomo Ettore fu Michele, in comune di Corato (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n* 1659).					
S. Magno	104	26	—	Seminativo	IV	0	34	12	20,47
Id.	104	28	—	Pascolo	III	17	29	42	484,24
Id.	104	24	—	Seminativo	IV	0	14	14	8,48
Id.	104	25	—	Id.	IV	1	10	55	66,33
Id.	103	77	—	Pascolo	III	13	18	35	369,14
Id.	103	72	—	Seminativo	IV	10	91	71	655,03
Id.	104	22	—	Id.	IV	7	16	70	430,02
Id.	104	23	—	Id.	IV	0	20	17	12,10
Id.	104	17	—	Id.	IV	0	69	90	41,94
Id.	104	16	—	Id.	IV	0	90	08	54,05
Id.	104	15.	—	Id.	IV	0	36	87	22,12
Id.	104	14	—	Id.	IV	0	41	54	24,92
Id.	104	67	—	Pascolo	III	18	54	11	519,15

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue 1° CORPO

(Partita catastale n. 1659)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
S. Magno	103	75	—	Seminativo	IV	0	06	37	3,82
Id.	104	18	—	Id.	IV	0	33	24	19,94
Id.	104	20	—	Id.	IV	0	26	77	16,06
Id.	104	21	—	Id.	IV	0	30	92	18,55
Id.	104	19	—	Id.	IV	0	36	63	21,98
Id.	104	66	—	Pascolo	III	26	41	01	739,48
Id.	104	12	—	Seminativo	IV	1	28	62	77,17
Id.	104	3	—	Id.	IV	1	00	00	60 —
Id.	104	11	—	Id.	III	0	39	07	64,47
Id.	104	10	—	Id.	III	0	43	50	71,78
Id.	104	13	—	Pascolo	II	21	97	11	1.318,27
Id.	104	9	—	Seminativo	IV	2	55	54	153,32
Id.	104	8	—	Id.	III	0	61	24	101,05
Id.	104	7	—	Id.	III	0	98	96	163,28
Id.	104	68	—	Pascolo	II	23	83	60	1.430,16
Id.	104	6	—	Seminativo	III	2	50	15	412,75
Id.	104	4	—	Id.	IV	0	11	47	6,88
Id.	104	5	—	Id.	III	4	41	78	728,93
Id.	103	74	—	Pascolo	II	10	23	50	614,10
Id.	103	55	—	Id.	II	0	68	58	5,15
Id.	101	52	—	Seminativo	III	10	10	61	1.667,50
Id.	101	39	—	Pascolo	II	16	04	57	962,74
Id.	101	35	—	Seminativo	IV	1	94	39	116,63
Id.	101	36	—	Id.	IV	0	35	62	21,37
Id.	101	34	—	Id.	IV	0	44	61	26,77
Id.	103	76	—	Pascolo	III	0	55	84	15,63
Id.	101	54	—	Seminativo	IV	9	26	91	556,15
Id.	101	33	—	Id.	IV	0	65	95	39,57
				Totali . .		208	84	22	12.141,49

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso e con gli eredi Cimadomo Michele, Paolo, Teresa ed altre;

Ovest: con la proprietà degli eredi Cimadomo Michele, Paolo, Teresa ed altre;

Sud: con la proprietà di Gioia Mario fu Nicola, di Tarantini Bianca di Mario ed altre;

Est: con la proprietà dello stesso e di Tarantini Bianca di Mario ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

2° CORPO

(*Partita catastale n 1659*).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
S. Magno	101	24	—	Seminativo	III	0	42	81	70,64
Id.	101	22	—	Pascolo	II	3	00	58	180,35
Id.	101	17	—	Seminativo	III	1	31	02	216,18
				Totali . .		4	74	41	467,17

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso e degli eredi Cimadomo Paolo, Teresa e Michele;

Ovest: con la strada vicinale Masserie Nuove;

Sud: con la strada vicinale Masserie Nuove e con la proprietà degli eredi Cimadomo Michele, Teresa e Paolo;

Est: con la proprietà degli eredi Cimadomo Michele, Teresa e Michele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

3° CORPO

(*Partita catastale n* 1659).

S. Magno	101	26	—	Seminativo	III	6	87	63	1.134,59
Id.	101	19	—	Id.	IV	12	65	66	759,40
				Totali		19	53	29	1.893,99

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Tratturello Piede Piccolo;
Ovest: con la proprietà dello stesso;
Sud: con la proprietà degli eredi Cimadomo Michele, Teresa e Paolo;
Est: con la proprietà di Tarantini Francesco-Saverio e di Sottani Francesco fu Stefano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

4° CORPO

(*Partita catastale n* 1659).

S. Magno	101	4	—	Vigneto	III	10	08	71	6.808,79
Id.	101	3	—	Id.	IV	2	78	00	1.195,40
Id.	101	55	—	Mandorleto	IV	11	28	30	2.369,43
Id.	101	43	—	Vigneto	IV	2	83	65	1.219,70
Boschigno	96	2	—	Seminativo	IV	1	01	98	61,19
S. Magno	93	57	—	Id.	III	6	42	00	1.059,30
Id.	93	56	—	Id.	IV	6	66	00	399,60
				Totali		41	08	64	13.113,41

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Cimadomo Vincenzo fu Michele, Bove Consiglia fu Giuseppe, Malcangi Cecilia fu Cataldo ed altre;
Ovest: con la proprietà di Loiodice Filippo di Cataldo;
Sud: con il tratturello Piede Piccolo e con la proprietà di Cimadomo Michele, Teresa e Paolo;
Est: con la proprietà dello stesso e di Malcangi Guido fu Cataldo e Di Vella Rosa fu Giuseppe.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.538.628,05 (tremilionicinquecentotrentottomilaseicentoventotto e cent. 5) per il 1° corpo; L. 134.045,20 (centotrentaquattromilaquarantacinque e cent. 20) per il 2° corpo; L. 547.381,15 (cinquecentoquarantasettemilatrecentottantuno e cent. 15) per il 3° corpo; L. 4.448.335,30 (quattromilioniquattrocentoquarantottomilatrecentotrentacinque e cent. 30) per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	208	84	22	12.141,49
2° Corpo	4	74	41	467,17
3° Corpo	19	53	29	1.893,99
4° Corpo	41	08	64	13.113,41
In complesso	274	20	56	27.616,06

Indennità di espropriazione totale offerta L. 8.668.389,70 (ottomilioniseicentosessantottomilatrecentottantanove e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 784.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Curato Carolina Carlotta fu Baldassarre, in comune di Biccari (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Curato Carolina Carlotta fu Baldassarre, per i terreni ricadenti nel comune di Biccari (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Curato Carolina Carlotta fu Baldassarre, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Biccari (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 53.11.19, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 22. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Curato Carolina Carlotta fu Baldassarre, in comune di Biccari (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 638).									
Santa Maria	9	5	—	Seminativo	II	53	11	19	21 244,75

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con la stessa proprietà;
Sud-est: con la strada comunale Castelluccio-Lucera;
Sud-ovest: con D'Agnone Luigi;
Nord-ovest: con la strada comunale Biccari-Lucera.

Indennità di espropriazione offerta L. 5.523.635 (cinquemilionicinquecentoventitremilaseicentotrentacinque), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 785.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Bonis Luigi fu Antonio, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Bonis Luigi fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Bonis Luigi fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 139.80.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 23. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Bonis Luigi fu Antonio, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 5375).					
Masseria Marino	61	4	—	Seminativo	II	36	06	44	12.261,90
Id.	61	10	—	Id.	III	19	86	40	4.966 —
Id.	61	5	—	Pascolo	I	0	43	06	40,91
Corbo	61	19	—	Seminativo	IV	5	62	60	843,90
Id.	61	22	—	Pascolo	II	25	74	40	1.802,08
Masseria Marino	61	9	—	Fabbricato rurale	—	0	17	67	—
				Totali	.	87	90	57	19.914,79

I terreni sopradescritti confinano:
Nord con Loreto Michele fu Nicola Sante e Loreto Filomena fu Michele;
Ovest con De Bonis Domenico fu Antonio;
Est: con strada comunale tratturo Palazzo-Irsina;
Sud: con agro del comune di Irsina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 4716).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Siano	58	19	—	Seminativo	II	15	33	49	5.213,87
Id.	58	20	—	Id.	II	25	37	98	8.629,13
Corbo	62	2	—	Id.	II	6	25	31	2.126,05
Id.	62	1	—	Id.	II	4	93	12	1.676,60
				Totali		51	89	90	17.645,65

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest con tratturo di Gravina;
Ovest: con Branca Guido fu Ascanio;
Sud: con Loreto Raffaele fu Nicola-Sante e strada vicinale di Suano;
Est: con strada comunale Passata dei Butteri e proprietà del medesimo.
Il corpo è intersecato nel senso ovest-est dalla strada comunale Passata dei Butteri.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 5.763.264,55 (cinquemilionisettecentosessantatremiladuecentosessantaquattro e cent. 55); per il 2° corpo è di L. 4.940.782 (quattromilioninovecentoquarantamilasettecentottantadue), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	87	90	57	19.914,79
2° Corpo	51	89	90	17.645,65
In complesso	139	80	47	37.560,44

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 10.704.046,55 (diecimilionisettecentoquattromilaquarantasei e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della Legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 786.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Stefano Serafina fu Francesco-Paolo, in comune di Biccari (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Stefano Serafina fu Francesco-Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Biccari (provincia di Foggia);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Stefano Serafina fu Francesco-Paolo, rela-

tivo ai terreni ricadenti nel comune di Biccari (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 51.77.51, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 24. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Stefano Serafina fu Francesco-Paolo, in comune di Biccari (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2337).									
Berardinone	7	5	—	Seminativo	II	51	77	51	20.710,04

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: col tratturo Lucera-Castel di Sangro;
Est: con la stessa proprietà;
Sud con De Peppo Gennaro;
Ovest: con De Peppo Gennaro.

Indennità di espropriazione offerta L. 5.384.610,40 (cinquemilionitrecentottantaquattromilaseicentodieci e centesimi 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 787.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Lauro Rocco fu Raffaele, in comune di Genzano di Lucania (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Lauro Rocco fu Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano di Lucania (provincia di Potenza);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Lauro Rocco fu Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano di Lucania (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 22.86.75, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 25. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Lauro Rocco fu Raffaele, in comune di Genzano di Lucania (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 1034*).									
Monte Croce	8	21	—	Seminativo	III	22	86	75	5.716,89

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà di Liuzzi Marzio;
Ovest: parte con strada, comunale tratturo di Corato, e parte con proprietà eredi Liuzzi Antonio e Liuzzi Marzio;
Sud: con proprietà del medesimo;
Est: con proprietà del medesimo.

Indennità di espropriazione offerta L. 1.686.482.55 (unmilioneseicentottantaseimilaquattrocentottantadue e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 788.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Rienzo Liborio di Pasquale, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Rienzo Liborio di Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Rienzo Liborio di Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 301.33.17, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 26. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Rienzo Liborio di Pasquale, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 631*).					
Ramatola	126	3	b	Pascolo	II	0	88	00	158,40
Id.	126	3	c	Id.	II	2	62	40	472,32
Id.	125	7	—	Id.	II	9	81	80	1.766,16
Giordano	103	2	—	Id.	II	99	95	34	17.991,61
Id.	104	3	—	Id.	I	187	79	71	43.193,34
Id.	104	1	—	Fabbricato rurale	—	0	21	68	—
Id.	104	2	—	Id.	—	0	04	24	—
				Totali		301	33	17	63.581,83

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Valente Michele, Sipari Ugo, e Cristina e Pedone fratelli di Antonio;

Est: con la stessa proprietà;

Sud: con fondazione pia Maria Grazia Barone;

Sud-ovest: con fondazione pia Maria Grazia Barone;

Nord-ovest: con Iannucci fratelli fu Giulio.

Indennità di espropriazione offerta L. 15.895.457,50 (quindicimilioniottocentonovantacinquemilaquattrocentocinquantasette e cent. 50), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 789.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Rienzo Liborio di Pasquale, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333,

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Rienzo Liborio di Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Rienzo Liborio di Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 11.10.04, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 27. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Rienzo Liborio di Pasquale, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 13142).									
Santa Maria dei Manzi	110	3	—	Seminativo	III	0	16	14	48,42
Id.	110	4	—	Id.	III	10	93	90	3.281,70
				Totali		11	10	04	3.330,12

I sopradescritti terreni confinano:

Nord con tratturello Salpitelli di Tonti-Trinitapoli;
Est con Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe e Filannino Giuseppe;
Sud con Frisario Ruggiero fu Savino e Doronzo Gennaro di Matteo;
Ovest: con Leone Michele fu Angelo-Raffaele.

Indennità di espropriazione offerta L. 899.132,40 (ottocentonovantanovemilacentotrentadue e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 790.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gaetani Di Laurenzana Loffredo fu Goffredo, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gaetani Di Laurenzana Loffredo fu Goffredo, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gaetani Di Laurenzana Loffredo fu Goffredo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 74.43.64, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 28. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gaetani di Laurenzana conte Loffredo fu Goffredo, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 2820*).					
Verzentino	79	2	a	Seminativo	I	73	43	64	29.374,54
Id.	79	1	a	Pascolo	II	1	00	00	180 —
				Totali		74	43	64	29.554,54

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con De Padova Antonio di Matteo;
Est: con diversi piccoli proprietari;
Sud: con lo stesso Gaetani di Laurenzana Loffredo;
Ovest: col torrente Cervaro.

Indennità di espropriazione offerta L. 7.682.380,40 (settemilioniseicentottantaduemilatrecentottanta e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 791.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Incarnati Antonio ed Elisabetta fu Lorenzo, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Incarnati Antonio ed Elisabetta fu Lorenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Incarnati Antonio ed Elisabetta fu Lorenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 37.21.81, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952

Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 29. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Incarnati Antonio ed Elisabetta fu Lorenzo, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2706).					
Stingeta	442	1	—	Seminativo	II	18	27	88	7.128,73
San Leonardo	445	1	—	Id.	III	7	23	20	2.169,40
Id.	445	2	—	Id.	II	11	70	73	4.565,86
				Totali		37	21	81	13.864,19

I sopradescritti terreni confinano:

Nord con Marinaccio Giuseppe di Sebastiano e Turchiarelli Rosa di Pasquale, coniugi, con Paoletta Nicola fu Vito e Botticella Carmela e con Reibaldi dott. Alfredo fu Michele;

Est e *sud*: con la stessa proprietà;

Sud-ovest: con Quaglietta Antonio di Michele e con i limiti del comune di Ascoli Satriano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.626.385,40 (tremilioniseicentoventiseimilatrecentottantacinque e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 792.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Lauridia Nicola di Giuseppe, in comune di Venosa (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lauridia Nicola di Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lauridia Nicola di Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 53.20.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 30. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lauridia Nicola di Giuseppe, in comune di Venosa (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 6152).									
Piano Regio . . .	30	10	—	Seminativo	II	8	57	34	2.400,55

Il sopradescritto terreno confina:

Nord-est: con Rapolla Maria Rosaria fu Vito;

Ovest: con strada comunale da Ascoli a Venosa e strada vicinale di Porzio Grossa;

Sud: con proprietà del medesimo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 6152).					
Spagnuolo	51	11	—	Pascolo	II	8	28	80	745,92
Id.	51	21	—	Seminativo	III	15	67	76	2.194,86
Id.	51	16	—	Id.	IV	7	15	62	644,06
Id.	51	14	—	Id.	IV	13	51	40	1.216,10
				Totali		44	63	58	4.801,10

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con proprietà del medesimo;

Ovest: con tratturo comunale da Ripacandida a Lavello;

Sud: con Chiarito Giuseppe di Pasquale e germani Chiari fu Donato.

Il corpo è intersecato nel senso ovest-est dalla strada vicinale della Fossa.

Indennità di espropriazione offerta L. 696.159,50 (seicentonovantaseimilacentocinquantanove e cent. 50) per il 1° corpo; L. 1.501.372,20 (unmilionecinquecentounomila trecentosettantadue e cent. 20) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	8	57	34	2.400,55
2° Corpo	44	63	58	4.801,10
In complesso	53	20	92	7.201,65

Indennità totale di espropriazione offerta L. 2.197.531,70 (duemilionicentonovantasettemilacinquecentotrentuno e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 793.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lo Muzio Lorenzo fu Francesco, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lo Muzio Lorenzo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lo Muzio Lorenzo fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 22.74.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 31. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lo Muzio Lorenzo fu Francesco, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3241).									
Palata	92	10	—	Seminativo	II	22	74	49	6.823,48

Il terreno sopradescritto confina
Nord: con tratturello Foggia-Versentino;
Est: con la stessa proprietà;
Sud-est: con la stessa proprietà;
Ovest: con Comerio fratelli di Angelo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.842.339,60 (unmilioneottocentoquarantaduemilatrecentotrentanove e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 794.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Mascia Alfonso, Carla, Concettina e Mariannina di Matteo, in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mascia Alfonso, Carla, Concettina e Mariannina di Matteo, ciascuno in parti uguali, per i terreni ricadenti nel comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mascia Alfonso, Carla, Concettina e Mariannina di Matteo, ciascuno in parti uguali, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 104.86.54, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 32. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mascia Alfonso, Carla, Concettina e Mariannina di Matteo, ciascuno in parti uguali, in comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 924*).					
Faugno Nuovo	12	10	—	Seminativo	I	69	72	26	41.833,56
Id.	12	8	—	Id.	I	3	78	89	2.273,31
Cerro	10	37	—	Id.	II	14	06	75	6.049,02
Id.	10	33	—	Id.	II	17	28	64	7.433,15
				Totali		104	86	54	57.589,04

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con la strada vicinale Serracapriola-Apricena e proprietà della stessa ditta;
Est, sud-est: con strada comunale Titolone;
Sud: con il tratturo Regio Aquila-Foggia ed eredi Petrucci;
Ovest: con Casillo Salvatore fu Francesco e marchesa Carignano.

Indennità di espropriazione offerta L. 14.752.616,05 (quattordicimilionisettecentocinquantaduemilaseicentosedici e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 795.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Paolucci Carlo fu Filiberto, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Paolucci Carlo fu Filiberto, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Paolucci Carlo fu Filiberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 43.95.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 33. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Paolucci Carlo fu Filiberto, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1533).					
Cimino	14	25	—	Seminativo	III	19	95	48	5.786,89
Id.	14	22	—	Id.	II	21	29	22	8.516,68
				Totali		41	24	70	14.303,77

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Malice Antonio fu Alberto;
Est: con Malice Giuseppina fu Alberto;
Sud: con la strada comunale Pietra M. C.-Lucera;
Ovest: con Di Nardo Vincenzo fu Michele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1533).					
Carrega	8	2	—	Seminativo	II	2	70	50	1.082 —

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con Fratta Giuseppina di Luigi;
Sud-est: con la strada comunale Castelnuovo-San Severo;
Sud-ovest: con la stessa proprietà;
Nord-ovest: con D'Ettores Raffaella fu Nicola.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo L. 3.776.849,10 (tremilionisettecentosettantaseimilaottocentoquarantanove e cent. 10); per il 2° corpo L. 281.320 (duecentottantunomilatrecentoventi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	41	24	70	14.303,77
2° Corpo	2	70	50	1.082 —
In complesso	43	95	20	15.385,77

Indennità totale di espropriazione offerta L. 4.058.169,10 (quattromilionicinquantottomilacentosessantanove e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 796.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Considerato che le sunnominate hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di La Piccerella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 126.91,56, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 70.68.37, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 56.23.19.

Art. 5.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 100. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, in comune di Foggia, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 635).									
Salsola de Rosa . .	12	37	a	Seminativo	III	25	64	20	7.949,02

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: col comune di San Severo e con la proprietà delle stesse;

Ovest e *sud-ovest*: con proprietà delle stesse.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO (*Partita catastale n.* 635).									
Salsola	12	36	—	Seminativo	II	45	04	17	19.367,92

Il terreno sopradescritto confina:

Nord. con il comune di San Severo e con la strada stazione di Rignano Garganico;

Sud: con la stessa proprietà;

Ovest: con il foglio n. 13.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 2.146.235,40 (duemilionicentoquarantaseimiladuecentotrentacinque e cent. 40); per il 2° corpo di L. 5.035.659,20 (cinquemilionitrentacinquemilaseicentocinquantanove e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo .	25	64	20	7.949,02
2° Corpo .	45	04	17	19.367,92
In complesso	70	68	37	27.316,94

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.181.894,60 (settemilionicentottantunomilaottocentonovantaquattro e cent. 60) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, in comune di Foggia, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 635).					
Salsola	12	36	—	Seminativo	II	56	23	19	24.179,74

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, nord-ovest, sud ed *est*: con proprietà delle stesse.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 797.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, in comune di San Marco in Lamis (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia);

Considerato che le sunnominate hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), della superficie di ettari 193.79.24, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 162.95.48, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al predetto decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 30.83.76.

Art. 5.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 101. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, in comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 2108).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Posta Angelone	124	8	—	Seminativo	II	96	21	46	37.523,69
Id.	124	9	—	Id.	II	35	99	88	14.039,53
Marcaldo	124	2	—	Incolto produttivo	unica	0	05	49	0,60
Ciceronê	124	3	—	Id.	unica	0	67	60	7,44
Id.	124	4	—	Seminativo	II	4	88	47	1.905,03
Posta Angelone	124	6	—	Pascolo	I	1	10	46	220,92
				Totali		138	93	36	53.697,21

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con il Demanio dello Stato;

Sud: con Gentile Maria Pia e Teresa fu Alfonso;

Est: con Gentile Maria Pia e Teresa fu Alfonso;

Ovest: con Fenicia Ippolita fu Michele.

La proprietà è attraversata in senso ovest-est dai torrenti Salsola e Candelaro.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 2108).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
San Chierico	125	3	—	Seminativo	I	23	83	52	12.513,48
Monte Sacro	124	15	—	Pascolo	II	0	18	60	26,04
				Totali		24	02	12	12.539,52

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col fiume Candelaro;

Sud: con Amirante Ettore fu Luigi;

Est: col foglio n. 125;

Ovest: con Gentile Maria-Pia e Teresa fu Alfonso e parte con il torrente Celone.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 12.089.826,45 (dodicimilioniottantanovemilaottocentoventisei e cent. 45); per il 2° corpo è di L. 2.822.433,60 (duemilioniottocentoventiduemilaquattrocentotrentatre e cent. 60), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	138	93	36	53.697,21
2° Corpo	24	02	12	12.539,52
In complesso	162	95	48	66.236,73

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 14.912.260,05 (quattordicimilioninovecentododicimiladuecentosessanta e cent. 5), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, in comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglie e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 2108*).					
Cicerone	124	1	—	Pascolo	I	1	63	44	326,88
Id.	124	24	—	Seminativo	III	9	88	74	2.669,59
Id.	124	21	—	Fabbricato rurale	—	0	02	44	—
Id.	124	22	—	Id.	—	0	08	64	—
Id.	124	20	b	Pascolo	II	0	07	90	11.06
Id.	124	20	a	Id.	II	9	29	00	1.300,50
Id.	124	23	a	Seminativo	III	9	83	60	2.655,72
				Totali		30	83	76	6.963,85

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con il torrente Valle di Lama Puzza e con la strada vicinale tratturo di San Severo;
Sud: col Demanio dello Stato;
Est: con Gentile Maria Pia e Teresa fu Alfonso;
Ovest: con Fenicia Ippolita fu Michele.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 798.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo a terreni di proprietà di La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di La Piccirella Rachele fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia);

Considerato che le sunnominate hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di La Piccirella Arcangela e Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), della superficie di ettari 51.56.73, specificamente descritti nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge

21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 51.56.73.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nell'art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 102. — FRASCA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, in comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3460)					
Posta Le Capre	119	36	—	Seminativo	II	4	42	80	1.726,92
Id.	119	37	—	Pascolo	II	10	34	90	1.448,86
Cicerone	119	43	—	Seminativo	II	1	85	99	725,36
Posta Le Capre	119	44	—	Id.	II	15	82	70	6.172,53
Id.	119	38	—	Id.	II	10	23	60	3.992,04
Id.	119	39	—	Fabbricato rurale	—	0	01	16	—
Id.	119	40	—	Id.	—	0	14	40	—
Id.	119	41	—	Id.	—	0	00	32	—
Id.	119	45	—	Pascolo	I	0	12	16	21,88
Id.	119	42	—	Id.	I	8	58	70	1.545,66
				Totali		51	56	73	15.633,25

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Ricci Angelina fu Gaetano;
Sud: col Demanio dello Stato;
Est: con Ricci Angelina fu Gaetano;
Ovest: con la stessa proprietà.
La proprietà è attraversata dalla strada di bonifica Pedegarganica.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 799.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pozzi Carlo e Pia di Guglielmo, e Boggio Quintino di Edoardo, in comune di Rignano Garganico (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pozzi Carlo e Pia di Guglielmo, e Boggio Quintino di Edoardo, per 1/3 ciascuno, per i terreni ricadenti nel comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pozzi Carlo e Pia di Guglielmo, e Boggio Quintino di Edoardo, per 1/3 ciascuno, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 50.80.22, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 15. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pozzi Carlo e Pia di Guglielmo, e Boggio Quintino di Edoardo, per 1/3 ciascuno, in comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1453)					
Masseria Caso	45	36	—	Seminativo	I	10	22	15	5.366,29
Salsola	45	16	—	Id.	III	29	59	19	8.877,57
Id.	45	17	—	Id.	III	10	98	88	3.296,64
				Totali		50	80	22	17.540,50

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà;

Sud-ovest: con la stessa proprietà;

Ovest: con Piccirella Matteo di Alfonso ed altri;

Sud: con i limiti del comune di San Severo.

Indennità di espropriazione offerta L. 4.655.440,65 (quattromilioniseicentocinquantacinquemilaquattrocentoquaranta e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 800.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pozzi Carlo e Pia di Guglielmo, e Boggio Quintino di Edoardo, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pozzi Carlo e Pia di Guglielmo, ciascuno per la quota di L. 50.024,35, e Boggio Quintino di Edoardo, per la quota di L. 1687,24 in termini di reddito dominicale, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pozzi Carlo e Pia di Guglielmo, ciascuno per la quota di L. 50.024,35, e Boggio Quintino di Edoardo, per la quota di L. 1687,24 in termini di reddito dominicale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 354.20.14, specificamente descritti nello elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 16. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pozzi Carlo e Pia di Guglielmo, ciascuno per la quota di L. 50.024,35, e Boggio Quintino di Edoardo, per la quota di L. 1687,24 in termini di reddito dominicale, in comune di Foggia, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2067)					
Torre di Lama	7	7	—	Pascolo	IV	1	86	05	93,03
Id.	7	8	a	Seminativo	II	26	29	43	11.306,55
Id.	7	8	b	Pascolo	IV	10	57	72	528,86
Id.	7	19	—	Seminativo	III	18	74	73	5.811,66
				Totali . . .		57	47	93	17.740,10

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con Demanio dello Stato;
Est: con strada provinciale Foggia-San Marco in Lamis;
Sud: con strada provinciale Foggia-San Marco in Lamis;
Ovest: con Fredella Rocco fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2067)					
Torre di Lama	7	20	b	Seminativo	IV	1	07	50	204,25
Id.	7	20	a	Pascolo	IV	11	52	30	576,15
Id.	7	10	—	Seminativo	III	10	48	50	3.250,35
Id.	7	3	—	Id.	II	28	11	10	12.087,73
Id.	7	2	—	Fabbricato rurale	—	1	91	00	—
Id.	7	14	—	Pascolo	III	25	37	30	3.298,49
Id.	7	15	—	Fabbricato rurale	—	0	02	42	—
Id.	7	13	—	Pascolo	III	24	55	04	3.191,55
Id.	8	5	—	Id.	II	18	07	60	3.795,96
Id.	8	6	—	Id.	II	15	79	07	3.316,05
				Totali		136	91	83	29.720,53

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col torrente Celone,
Est: con i limiti del comune di San Marco in Lamis;
Sud: con Mischitelli Liborio, Miglionico Annunziata, Corchia Luigi, Anzaviero Giovanni, Ercolanese Concetta e Fredella Rocco fu Giuseppe;
Ovest: con strada provinciale Foggia-San Marco in Lamis e stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 2067)					
Masseria Arimondi	7	4	a	Seminativo	II	46	04	20	19.798,06
Id.	7	4	b	Pascolo	II	13	46	20	2.827,02
Id.	7	18	—	Seminativo	III	28	78	79	8.924,25
Id.	8	1	a	Id.	II	14	76	31	6.384,13
Id.	8	1	b	Pascolo	II	18	81	48	3.951,11
Id.	8	21	—	Seminativo	III	26	63	40	8.256,54
Masseria Castore	8	18	a	Id	II	5	26	00	2.261,80
Id.	8	22	a	Pascolo	III	6	04	00	1.872,40
				Totali		159	80	38	54.275,31

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col limite del confine di San Marco in Lamis;
Est: con Giambattista Luigi e fratelli di Francesco;
Sud: con il torrente Celone;
Ovest: con strada provinciale Foggia-San Marco in Lamis.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 4.664.323,70 (quattromilioniseicentosessantaquattromilatrecentoventitre e cent. 70); per il 2° corpo è di L. 7.622.144,30 (settemilioniseicentoventiduemilacentoquarantaquattro e cent. 30); per il 3° corpo è di L 14.234.331,20 (quattordicimilioniduecentotrentaquattromilatrecentotrentuno e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, numero 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	57	47	93	17.740,10
2° Corpo	136	91	83	29.720,53
3° Corpo	159	80	38	54.275,31
In complesso	354	20	14	101.735,94

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 26.520.799,20 (ventiseimilionicinquecentoventimilasettecentonovantanove e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 801.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Saraceno Ada fu Mauro, in comune di Montemilone (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saraceno Ada fu Mauro, per i terreni ricadenti nel comune di Montemilone (provincia di Potenza);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saraceno Ada fu Mauro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montemilone (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 38.20.19, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 17. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Saraceno Ada fu Mauro, in comune di Montemilone (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Num. ro di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 2850*)					
Ariaccia Sottana	1	16	—	Seminativo	I	11	71	40	5.739,86
Id.	1	17	—	Id	II	7	80	00	2.886 —
Id.	1	39	—	Pascolo	I	4	28	40	406,98
Id.	1	40	—	Pascolo arborato	I	5	71	96	686,35
Id.	1	41	—	Seminativo	I	1	17	40	575,26
Id.	1	42	—	Pascolo	I	4	84	87	460,63
Id.	1	45	—	Id.	I	1	00	00	95 —
Id.	1	46	—	Pascolo cespugliato	unica	1	66	16	108 —
					Totali . . .	38	20	19	10.958,08

I terreni sopradescritti confinano:
Nord con agro del comune di Lavello;
Est: con proprietà del Nosocomio Dentale;
Sud: con proprietà della medesima;
Ovest: con agro del comune di Lavello.

Il corpo è intersecato nel senso nord-sud dal regio tratturo Stornara-Montemilone.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.945.901 (duemilioninovecentoquarantacinquemilanovecentouno), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 802.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Saraceno Ida-Dora fu Mauro, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saraceno Ida-Dora fu Mauro, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saraceno Ida-Dora fu Mauro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 119.44.03 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 18. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Saraceno Ida-Dora fu Mauro, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4032)					
Masseria Croce	9	2	b	Fabbricato rurale	—	0	19	16	—
Monte Cuculo	9	3	b	Seminativo	II	4	76	30	1.619,42
Id.	9	9	b	Id.	III	16	19	53	4.048,82
Id.	9	9	ab	Id.	III	0	01	76	4,40
Piano Coperchia	10	3	—	Id.	II	4	06	60	1.382,44
Id.	10	4	—	Pascolo	I	4	37	56	415,68
Id.	10	5	—	Id.	I	0	29	38	27,92
Id.	10	19	—	Seminativo	II	17	28	50	5.876,90
Id.	10	1	—	Id.	III	11	65	00	2.912,50
Id.	10	11	—	Id.	II	6	46	00	2.196,40
Id.	10	18	—	Pascolo	II	8	30	00	581 —
Id.	10	12	b	Seminativo	II	40	11	25	13.638,25
Id.	10	13	—	Id.	III	5	72	99	1.432,48
					Totali	119	44	03	34.136,21

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con proprietà del medesimo;

Nord: con Cioffrese germani fu Pasquale;

Sud: con proprietà di Rapolla Roberto fu Giustino, ecc., e Spada Rosalba fu Francesco;

Ovest: parte con strada vicinale di Monte Poto e parte con proprietà di Cataldi Luigi e Raguso Pietro.

Il corpo è intersecato, per un breve tratto, nel senso ovest-est dalla strada vicinale di Monte Poto.

Indennità di espropriazione offerta L. 9.728.687,80 (novemilionisettecentoventottomilaseicentottantasette e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 803.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Simonetti Nicola fu Francesco, in comune di Stigliano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Simonetti Nicola fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Simonetti Nicola fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 124.74.10 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 19. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Simonetti Nicola fu Francesco, in comune di Stigliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4793)					
Cugno del Tratturo	76	17	—	Seminativo	III	26	50	99	5.301,98
Cento Tomoli	76	18	—	Id.	II	20	51	83	5.334,76
S Maria di Vitale	76	23	—	Pascolo cespugliato	I	0	24	37	21,93
Fosso del Finocchio	76	24	—	Id.	I	0	33	52	30,17
Id.	76	25	—	Id.	I	0	94	28	84,86
Id.	76	26	—	Id.	I	0	19	88	17,89
Marchitelli	77	16	—	Id.	II	8	31	80	365,99
Id	77	17	—	Seminativo	II	6	02	35	1.566,11
S. Maria di Vitale	77	21	—	Pascolo cespugliato	II	0	15	49	6,82
Id.	77	22	—	Id.	II	0	10	03	4,41
Fosso del Finocchio	77	37	—	Id.	I	0	33	31	29,98
Id.	77	38	—	Seminativo	II	4	73	10	1.230,06
Id.	77	39	—	Incolto produtivo	I	0	16	86	4,05
S. Maria Vitale	76	19	—	Pascolo cespugliato	I	0	82	86	74,57
Id.	76	22	—	Id.	I	0	30	63	27,57
Id.	76	29	—	Seminativo	IV	10	05	40	1.005,40
Id.	76	20	—	Id.	II	30	01	21	7.803,15
Id.	76	38	—	Id.	I	13	80	42	4.417,36
Monte Casale	76	11	—	Incolto produttivo	I	1	15	77	27,78
				Totali		124	74	10	27.354,84

I sopradescritti terreni confinano:

Nord con terreni dello stesso proprietario;
Sud con terreni di Del Monte Vincenzo, Marchese Vincenzo ed eredi Magaldi;
Est con terreni di eredi Laviani;
Ovest con terreni di Simonetti Cristina e con la strada vicinale Piano-Cento Tomoli.

Il suddetto corpo è attraversato dal fosso Mangiacavoli e dal Vallone Santa Maria.

Indennità di espropriazione offerta L. 8.018.961,90 (ottomilionidiciottomilanovecentosessantuno e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 804.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spada Rosalba fu Francesco, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spada Rosalba fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irriga-

zione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spada Rosalba fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 115.93.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 99. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Spada Rosalba fu Francesco, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 4052)					
Piano Cardonella	12	1	—	Seminativo	II	2	00	53	681,80
Id.	12	2	—	Pascolo	I	0	72	35	68,73
Id.	12	13	—	Seminativo	II	22	53	12	7.660,60
Id.	12	14	—	Id.	III	7	59	00	1.897,50
					Totali	32	85	00	10.308,63

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest con Rapolla Roberto fu Giustino, De Vivo Maria fu Vincenzo e Vitali Maria Carmela fu Gennaro;

Sud-ovest: con Rapolla Roberto fu Giustino, De Vivo Maria fu Vincenzo e Vitali Maria Carmela fu Gennaro;

Nord-est: con Saraceno Ida Dora fu Mauro;

Sud: con proprietà del medesimo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 4052)					
Piano Cardonella	12	10	—	Pascolo	I	13	87	58	1.318,21
Id.	12	11	—	Seminativo	II	66	35	45	22.560,54
Id.	12	14	—	Id.	III	2	85	57	713,93
					Totali	83	08	60	24.592,68

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà del medesimo;

Est: col torrente Roviniero;

Sud: con Milano Biagio di Massimo;

Ovest: con Lillo Vito Antonio fu Vito Carlo, Gagnazzi Vito Vincenzo fu Giuseppe, De Pascale Francesco fu Giovanni e Rapolla Roberto fu Giustino.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo L. 2.917.284,45 (duemilioninovecentodiciassettemiladuecentottantaquattro e cent. 45); per il 2° corpo L. 6.942.796,70 (seimilioninovecentoquarantaduemilasettecentonovantasei e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	32	85	00	10.308,63
2° Corpo	83	08	60	24.592,68
In complesso	115	93	60	34.901,31

Indennità totale di espropriazione offerta L. 9.860.081,15 (novemilioniottocentosessantamilaottantuno e centesimi 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 805.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagna Nicola fu Michele, in comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spagna Nicola fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spagna Nicola fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), per una superficie di ettari 161.71.24 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 20. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Spagna Nicola fu Michele, in comune di Irsina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2037)					
Isca Calderaro	77	13	—	Seminativo	III	35	38	93	8.847,32
Id.	77	12	—	Pascolo	III	1	94	11	97,05
Id.	77	9	—	Fabbricato rurale	—	0	12	73	—
Id.	77	10	—	Seminativo	III	7	50	82	1.877,05
Id.	77	8	—	Pascolo	III	4	52	37	226,20
Id.	77	21	—	Seminativo	III	16	87	20	4.218 —
Id.	77	22	—	Id.	IV	4	53	60	612,36
Id.	77	7	—	Id.	IV	25	62	38	3.459,21
Id.	77	6	—	Pascolo cespugliato	III	29	09	42	1.280,15
Id.	77	17	—	Seminativo	III	9	80	80	2.452 —
Id.	77	18	—	Id.	III	0	75	20	188 —
Id.	77	19	—	Id.	I	2	47	20	988,80
Id.	77	28	—	Id.	II	0	39	40	126,08
Id.	77	20	—	Incolto produttivo	unica	1	15	00	16,10
Id.	77	27	—	Id.	unica	5	71	42	80 —
Id.	77	4	—	Seminativo	I	15	80	66	6.322,65
				Totali		161	71	24	30.790,97

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con il fiume Bradano e con la stessa proprietà;
Sud: con il limite del comune di Tricarico;
Ovest: con Lacertosa Giovanni, Lotrionte Innocenzo, Sanseverino Francesco e Sigillino Michele;
Est: con terreni della stessa proprietà e con Spagna Michele di Nicola.

Indennità di espropriazione offerta L. 9.045.162,90 (novemilioniquarantacinquemilacentosessantadue e centesimi 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 806.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagnoli Giuseppe fu Sebastiano, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spagnoli Giuseppe fu Sebastiano, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spagnoli Giuseppe fu Sebastiano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 45.85.62 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 21. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Spagnoli Giuseppe fu Sebastiano, in comune di Foggia, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; n. 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1177)									
Masseria Arpi . . .	27	19	—	Seminativo	II	45	85	62	19.718,17

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-ovest con Spagnoli Sebastiano di Giuseppe;
Nord-est: con Mancone Gennaro fu Alfonso;
Sud-est: con strada provinciale Foggia-San Marco in Lamis;
Sud-ovest: con lo stesso Spagnoli Giuseppe.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.126.724,20 (cinquemilionicentoventiseimilasettecentoventiquattro e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 897.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Talia Isidoro di Michele-Potito, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Talia Isidoro di Michele-Potito, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei

confronti di Talia Isidoro di Michele-Potito, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 20.43.07 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 36. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Talia Isidoro di Michele-Potito, in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2211)					
Mortellito	3	3	—	Seminativo	III	18	69	36	5.047,27

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-ovest: con Di Cosmo Giovannella di Angelo;
Est: con tratturello Foggia-Ascoli-Lavello;
Sud-ovest: con Antonucci Edvige fu Donato.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2211)					
Mortellito	4	18	—	Seminativo	II	1	73	71	677,47

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con Talia Donato di Michele-Potito;
Est: con Talia Carmela di Michele-Potito;
Sud: con la stessa proprietà;
Ovest: con tratturello Foggia-Ascoli Satriano-Lavello.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 1.362.762,90 (unmilionetrecentosessantaduemilasettecentosessantadue e cent. 90); per il 2° corpo è di L. 176.142,20 (centosettantaseimilacentoquarantadue e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	18	69	36	5.047,27
2° Corpo	1	73	71	677,47
In complesso	20	43	07	5.724,74

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.538.905,10 (unmilionecinquecentotrentottomilanovecentocinque e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 808.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Trotta Bice-Anna-Teresa fu Michele, in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Trotta Bice-Anna-Teresa fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Trotta Bice-Anna-Teresa fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 100.36.08 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 35. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Trotta Bice-Anna-Teresa fu Michele, in comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1178)					
Coppa delle Rose	1	3	—	Seminativo	III	24	70	62	8.400,11
Id.	2	1	a	Id.	II	8	86	05	3.810,01
Id.	2	1	b	Id.	II	13	65	17	5.870,23
Id.	2	2	c	Id.	II	45	86	63	19.722,50
				Totali		93	08	47	37.802,85

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: col comune di Lesina, con la strada vicinale di Ripalta e con Trotta Maria Cristina;

Sud: con la stessa proprietà;

Nord-ovest e *ovest*: col barone Tufarelli eredi;

Est: con la strada vicinale di Ripalta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1178)					
Chiagnemamma	4	8	a	Seminativo	II	7	27	61	3.128,72

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: col comune di Lesina;

Sud-est: con Trotta Maria Cristina;

Ovest: con la strada vicinale di Ripalta.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo L. 9.870.741,55 (novemilioniottocentosettantamilasettecentoquarantuno e cent. 55); per il 2° corpo L. 813.467,20 (ottocentotredicimilaquattrocentosessantasette e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	93	08	47	37.802,85
2° Corpo	7	27	61	3.128,72
In complesso	100	36	08	40.931,57

Indennità totale di espropriazione offerta L. 10.684.208,75 (diecimilioniseicentottantaquattromiladuecentootto e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 809.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Trotta Giandomenico fu Francesco, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Trotta Giandomenico fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Trotta Giandomenico fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 27.73.73 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 34. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Trotta Giandomenico fu Francesco, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2999)					
Sant'Antonio	3	1	a	Seminativo	II	10	54	53	4.218,12
Id.	3	2	—	Id.	III	17	19	20	4.985,69
				Totali		27	73	73	9.203,81

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-ovest: con la strada comunale Castelnuovo-San Severo;
Est, nord-est: con Trotta Francesca;
Sud, sud-est: con torrente Potesano;
Ovest: con la stessa proprietà.

I terreni sono attraversati da nord a sud dalla strada comunale Torreferentina.

Indennità di espropriazione offerta L. 2.442.847,50 (duemilioniquattrocentoquarantaduemilaottocentoquarantasette e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 241.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8107389) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.